

TI_GERICHTE 52.2001.283 vom 4. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.283

FR: TI_GERICHTE 52.2001.283 du 4 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.283 del 4 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LE). La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (art. 41 cpv. 1 LE). Verso gli edifici la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (art. 41 cpv. 2 LE). L'art. 41 LE è da intendere nel senso che l'altezza del terrapieno non è aggiunta a quella dell'edificio sovrastante in quanto non superi il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal piede della facciata. Contrariamente ad un'opinione assai diffusa, la norma non vieta la formazione di terrapieni di altezza maggiore. Essa stabilisce soltanto un criterio di misurazione. Terrapieni di altezza maggiore possono essere realizzati, ma l'eccedenza va aggiunta all'altezza dell'edificio (RDAT 1996 I n. 38; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1222 seg.). 2.2. L'altezza degli edifici va misurata in corrispondenza delle singole facciate. Se l'edificio è coperto da un tetto ad una sola falda l'altezza si misura in corrispondenza della facciata che sorregge il colmo (cfr. Scolari, op. cit., n. 1238). 2.3. Supplementi d'altezza per costruzioni su terreni in pendio possono essere concessi soltanto se sono esplicitamente previsti dalle NAPR. Lo esige il principio di legalità. Nel silenzio della legge non può essere accordato alcun supplemento. 2.4. L'art. 46 NAPR di Dalpe limita a m 7.50 l'altezza massima degli edifici della zona R2. Per la creazione di accessi a locali interrati o seminterrati, quali porte d'entrata, cantine, autorimesse, ecc., è inoltre concesso un supplemento d'altezza di un metro su una lunghezza non superiore a metà della facciata. La norma si riallaccia alla prassi che esclude dal computo delle altezze le escavazioni del terreno praticate per formare un'area di disimpegno, come l'accesso a locali sotterranei o ad autorimesse (cfr. Scolari, op. cit., n. 1229). 3. Nell'evenienza concreta, la facciata S del controverso edificio verrebbe ad insistere su un terrapieno largo m. 1.60 (escluse le lesene verticali) ed alto m 1.30 in corrispondenza del suo ciglio. Non raggiungendo la larghezza minima di 3 fissata dall'art. 41 cpv. 2 LE, l'altezza del terrapieno va quindi aggiunta a quella dell'edificio sovrastante anche se non supera il limite di m 1.50 fissato da tale norma. Prive di qualsiasi fondamento sono le invero poco comprensibili contestazioni che i ricorrenti sollevano nei confronti delle chiare, corrette e pertinenti considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato. Misurata in corrispondenza del colmo (sporgente oltre il piede della facciata) per rapporto al terreno naturale, l'altezza dell'edificio è di circa m 9.80 (misura dedotta dai piani). Superando manifestamente il limite di m 7.50, fissato dall'art. 46 NAPR, non può quindi essere approvata. Invano pretendono i ricorrenti di escludere l'altezza del terrapieno dal computo. Lo zoccolo non è di certo un'escavazione destinata a permettere l'accesso a locali

sotterranei. Estendendosi inoltre su tutta la lunghezza dell'immobile non può pertanto giustificare la concessione del supplemento di un metro previsto dall'art. 46 NAPR. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi senz'altro respinti, siccome palesemente infondati. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti _____ e _____, in solido, ritenuto che il comune ne va esente in quanto insorto a tutela di un provvedimento adottato dal suo municipio nell'interesse di quest'ultimi. Per questi motivi, visti gli art. 21, 40, 41 LE; 46 NAPR di _____; 3, 18, 28, 51, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico dei ricorrenti _____ in solido. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.